

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL VILLAGGIO DDV

Il giorno 23 maggio, alle ore 15.00, presso la nostra sede si è riunita (in prima convocazione o in seconda convocazione, se prevista) l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione di cui sopra per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 22/23 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano a **maggioranza/all'unanimità** quale Presidente dell'assemblea il/la sig./sig.ra Riordanui Morzella e quale Segretario il/la sig./sig.ra de Cannelis.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea **all'unanimità** con il voto favorevole di 22 soci (in questo caso indicare il numero degli eventuali soci contrari o astenuti)

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 17.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Giovanni Mazzella

Il Segretario
Fernando de Carolis

Agenzia delle Entrate DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	28 GIU 2019	S3
Reg. n°	5057	
€	EGENTE	



Il Funzionario addetto (*)
Rosario SIGNORILE

"Firma su delega del Direttore Provinciale,

"Firma su delega del Direttore Provinciale, Rosario Signorile"



ART

E' co

del T

Assc

lega

com

ART

L' C

Leg

prim

ese

AR

Lo

for

AR

Lo

de

AI

L'

pe

ch

di

p

ci

c

e

a

c

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
" GLI AMICI DEL VILLAGGIO "
STATUTO**

ART – 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del D.L. Lgs. 117/2017, del Codice Civile della normativa in materia L' Ente del Terzo Settore denominato " Gli Amici del Villaggio ODV ". Assume la forma giuridica di Associazione di Volontariato non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L' Associazione ha sede legale in via Aosta ,6 nel comune di Selvazzano D. (PD). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l' obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART – 2 STATUTO

L' Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L' Assemblea delibera l' eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART – 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART - 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell' art.12 delle preleggi al C.C..

ART - 5 FINALITA' E ATTIVITA'

L' Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati sono : **d)** – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28/03/2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **i)** – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale , incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente art. ; **k)** – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; mediante la realizzazione delle seguenti azioni :

- gestione presso la sede di giornate di accoglienza finalizzate alla socializzazione e svago degli assistiti;
- promozione ed organizzazione di manifestazioni, sottoscrizioni ed iniziative volte a realizzare

. i suoi scopi;

- collaborazione con Enti Pubblici ed associazioni private, nonché altri organismi che perseguono i suoi stessi obiettivi o comunque funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
- promozione di incontri volti alla formazione tecnica, culturale e spirituale dei propri soci;
- attuazione di principi di uguaglianza e fratellanza universali, per il servizio reciproco, l'aiuto e la solidarietà verso le persone in stato di bisogno.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART - 6 AMMISSIONE

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il C.D. deve entro 30 giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all'interessato. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART - 7 DIRITTI E DOVERI DEI ASSOCIATI

Gli Associati dell'organizzazione hanno il diritto di :

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci e se in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali.

I Soci dell'organizzazione hanno il dovere di :

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal C. D.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART - 8 QUALITA' DI VOLONTARIO

Il socio volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può

essere retribuita in alcun modo. Nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Al socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Non sono ammessi rimborsi spese di tipo forfettario.

ART - 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART - 10 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART - 11 L' ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti sul libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione in libere visioni a tutti i soci.

ART - 12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea :

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e, l'eventuale, bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli esclusioni degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

-- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall' atto costitutivo, o dallo Statuto alla sua . competenza.

ART – 13 CONVOCAZIONE

L' Assemblea si riunisce almeno una volta l' anno per l' approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l' ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima dalla data fissata per l' assemblea al recapito risultante dal libro degli associati oppure per consegna a mano del socio.

ART – 14 ASSEMBLEA ORDINARIA

L' assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. L' assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART – 15 L' ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L' assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell' associazione con la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

ART – 16 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l' organo di governo e di amministrazione dell' Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell' assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 7 (sette) componenti eletti dall' assemblea tra i soci per la durata di anni tre e sono rieleggibili per quattro mandati. Il C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell' organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia, per Legge, di pertinenza esclusiva dell' assemblea. In particolare, tra gli altri compiti :

- amministra l' organizzazione;
- attua le deliberazioni dell' assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all' approvazione . dell' assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- predispone tutti gli elementi utili all' assemblea per la previsione e la programmazione

- . economica dell' esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all' iscrizione del Runt, previsti dalla normativa vigente;
- disciplina l' ammissione e l' esclusione dei soci;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tali poteri non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi non erano a conoscenza.

ART – 17 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l' associazione e compie tutti gli atti che impegnano verso l' esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato , il presidente convoca l' assemblea per l' elezione del nuovo presidente del C.D.. Il presidente convoca e presiede l' assemblea e il C.D., svolge l' ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al C.D. in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nelle sue funzioni.

ART – 18 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell' organizzazione sono costituite da :

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all' operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART – 19 I BENI

I beni dell' organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall' organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono stati collocati nella sede dell' organizzazione sono elencati nell' inventario, che è depositato presso la sede dell' organizzazione e che può essere consultato dai soci.

ART – 20 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L' organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita ai sensi dell' art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l' obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell' attività statutaria ai fini dell' esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART- 21 BILANCIO

I documenti di bilancio dell' organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.,

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall' assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell' esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART- 22 CONVENZIONI

Le convenzione tra l' organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal C.D. che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell' organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell' organizzazione.

ART – 23 PERSONALE RETRIBUITO

L' organizzazione di volontariato può avvalersi di personale nei limiti previsti dall' art. 33 del D. Lgs.117/2017.

ART – 24 RESPONSABILITA' DI ASSICURAZIONE DEI SOCI VOLONTARI

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per *malattie, infortuni e per la* responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell' art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART – 25 RESPONSABILITA' DELLA ORGANIZZAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l' associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell' associazione.

ART – 26 ASSICURAZIONE DELL' ORGANIZZAZIONE

L' organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell' organizzazione stessa.

ART – 27 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall' art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART – 28 LIBRI SOCIALI

L' associazione ha l' obbligo di tenere i seguenti libri sociali :

- il libro dei soci o aderenti, a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanza e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenute a cura del C. D. ;
- il libro delle Adunanza e delle deliberazioni dell' organo di amministrazione, dell' organo di controllo, e degli altri eventuali organi sociali. Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell' associazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all' organo competente.

ART. – 29 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell' ordinamento giuridico.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all' iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibile con l' attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'

operatività del Rnts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexsies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo 10 del D.Lgs 117/17.

L' acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore

